

COMUNE di LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA.

AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 della L.R. n. 41 del 10/08/2012. E S.M.I

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26/01/2016

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL _____

INDICE	pagina
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	4
<i>Art. 2 – Riferimenti legislativi</i>	4
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	4
<i>Art. 4 – Contenuti</i>	5
<i>Art. 5 - Funzioni comunali</i>	5
<i>Art. 6 – Tariffe</i>	6
<i>Art. 7 – Servizi gratuiti – Agevolazioni</i>	6
<i>Art. 8 – Gestione e vigilanza</i>	7
TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI	
<i>Art. 9 – Adempimenti conseguenti al decesso</i>	7
<i>Art. 10 – Periodo e depositi di osservazione</i>	7
<i>Art. 11 – Trattamenti sul cadavere</i>	7
<i>Art. 12 – Attività funebre</i>	8
<i>Art. 13 – Feretro e Trasporto funebre</i>	8
<i>Art. 14 – Mezzi di trasporto</i>	9
<i>Art. 15 – Servizio funebre</i>	9
<i>Art. 16 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione</i>	10
<i>Art. 17 - Ingresso feretri da altro Comune</i>	10
<i>Art. 18- Caratteristiche casse funebri</i>	10
<i>Art. 19 - Sala del commiato</i>	11
TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE	
<i>Art. 20 – Ammissione nei cimiteri</i>	11
<i>Art. 21– Reparti speciali</i>	11
<i>Art. 22 – Inumazione in reparti speciali entro i cimiteri</i>	11
<i>Art. 23 – Tipi di sepoltura</i>	12
<i>Art. 24 – Assegnazione dei loculi</i>	12
<i>Art. 25 – Cremazione</i>	12
<i>Art. 26 – Portatori protesi</i>	13
<i>Art. 27 – Urne cinerarie e modalità.....</i>	13
<i>Art. 28 – Esumazioni ed estumulazioni</i>	14
<i>Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie</i>	15
TITOLI IV – CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE	
<i>Art. 30 – Concessione diritto d’uso di manufatto ed aree. Sepolture private</i>	15
<i>Art. 31 – Diritto d’uso di aree per famiglie e collettività</i>	16 - 17
<i>Art. 32 – Concessioni</i>	18
<i>Art. 33 – Decadenza – Revoca</i>	19
<i>Art. 34 – Rinuncia al diritto di sepoltura</i>	19
<i>Art. 35 – Estinzione</i>	20
<i>Art. 36 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi</i>	20
<i>Art. 37 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate</i>	20
<i>Art. 38 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico</i>	20
<i>Art. 39 – Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del Comune</i>	20
TITOLO V – LAVORI NEI CIMITERI	
<i>Art. 40 – Manutenzione sepolcri</i>	20
<i>Art. 41 – Cippi, Lapidi e finiture in genere</i>	21
<i>Art. 42 – Inumazioni in campo comune</i>	21
<i>Art. 43– Fosse di inumazione</i>	21
<i>Art. 44 – Feretri per inumazione</i>	21
<i>Art. 45 – Cassettine resti ossei/ceneri</i>	21
<i>Art. 46 – Sepolture private</i>	22
<i>Art. 47 – Oggetti, fiori e piante ornamentali</i>	22
<i>Art. 48 – Recupero di piante, foto, oggetti o segbi funebri posti sulle sepolture</i>	22
TITOLO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	
<i>Art. 49 – Orari di apertura e chiusura dei cimiteri</i>	23

<i>Art. 50 – Albo e atti esposti al pubblico</i>	23
<i>Art. 51 – Circolazione veicolare e divieti particolari</i>	23
<i>Art. 52 – Regole comportamentali</i>	23
<i>Art. 53 – Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi funebri</i>	24
Art. 54 – Imprese ammesse a lavorare nei cimiteri	24
<i>Art. 55 – Attività commerciali o pubblicitarie</i>	25
TITOLO VII – NORME FINALI	
Art. 56 – Cautele in caso di contestazioni.	25
Art. 57- Regolazione situazioni pregresse.	25
<i>Art.58 – Ordinanze del Sindaco</i>	25
Art. 59 - Entrata in vigore - Abrogazioni precedenti disposizioni e richiamo norme vigenti.	25
<i>Art. 60 – Sanzioni amministrative</i>	25
<i>Art. 61 – Variazioni anagrafiche</i>	25
<i>Art. 62 - Disposizioni di incompatibilità</i>	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2 – Riferimenti legislativi

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità ed esecuzione delle seguenti norme:

- R.D. 27.7.1934 n. 1265 (T.U. leggi sanitarie) per quanto in vigore, con particolare riferimento agli artt. da 337 a 343; di seguito RD 1265/1934;
- D.P.R. 10.09.1990 n. 285; di seguito DPR 285/90;
- L.R. 10.08.2012 n. 41; di seguito LR 41/12, ed in particolare gli articoli da 7 a 15;
- Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; di seguito circ. 10/98;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, in particolare l'art 184 – Norme in materia ambientale;
- Legge n. 130 del 30/03/2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, in particolare l'art. 3 ;
- D.Lgs. 81/08 – Norme sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro;
- L.r. n.41 del 10/8/2012
- L.r. N. 51 DEL 18/12/2013.

Art.3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **incaricato al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b. **attività funebre:** servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - 1| disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - 2| fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - 3| preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - 4| trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;
 - 5| recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
- c. **auto funebre:** mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
- d. **autopsia:** accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- e. **bara o cassa:** contenitore destinato a contenere un cadavere;
- f. **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
- g. **casa funeraria:** luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
- h. **cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- i. **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi;
- j. **cinerario:** luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- k. **cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- l. **cofano - contenitore per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- m. **cofano - contenitore di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- n. **colombaro o loculo o tumulo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- o. **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p. **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q. **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso

- in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s. **feretro**: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- t. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- u. **inumazione**: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v. **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- w. **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- x. **operatore funebre o necroforo**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y. **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z. **ossario comune, ossario privato**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- aa. **periodo di osservazione**: periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Durante tale periodo viene assicurata adeguata sorveglianza. La durata è pari a 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 285/90;
- bb. **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- cc. **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- dd. **responsabile del servizio di custodia cimiteriale**: dipendente dell'Ente, adeguatamente formato sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti, per il ruolo (art. 6 – comma 7 della L.R. 41/2012);
- ee. **salma**: corpo umano inanimato prima dell'accertamento della morte
- ff. **struttura per il commiato**: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- gg. **tanatocosmesi**: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- hh. **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- ii. **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- jj. **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

Art. 4 – Contenuti

1. Ai sensi della vigente L.R. 41/2012, si intendono ricomprese le seguenti prestazioni e/o attività:
 - a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
 - b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva (allaccio , disattivazione);
 - c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

Art. 5 – Funzioni comunali

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale; il Sindaco per dette funzioni può delegare il responsabile del settore lavori pubblici
2. Le funzioni sopracitate si distinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
3. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione, tumulazione.
4. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
5. Per le funzioni di cremazione si rinvia al TITOLO III del presente regolamento.
6. Sono distinte dalle attività di cui ai punti precedenti del presente articolo le funzioni svolte dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/2000.
7. Il responsabile del Servizio Cimiteriale come individuato dall'organigramma del Comune è competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento e dalla normativa della Regione Abruzzo, ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo.

8. Il responsabile del servizio può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un dipendente del servizio, nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, o a terzo soggetto appositamente individuato.

Art. 6 – Tariffe

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono determinate con apposita delibera di G.C.

Per quanto attiene i costi delle aree per edificazione private, i prezzi saranno individuati con atto proprio di Giunta.

2. Le tipologie delle tariffe, che saranno stabilite con atto di G.C., sono le seguenti:

- concessione sepoltura in campo comune;
- concessione in diritto d'uso per sepolture individuali (loculi, cellette, ossario/cinerario);
- concessione in diritto d'uso di area per edificazione sepolcro familiare;
- concessione in diritto d'uso di area per edificazione sepolcro per collettività;
- deposito resti nell'ossario comunale;
- dispersione delle ceneri nel cinerario comunale,
- servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, inumazione in campo indecomposti, tumulazione, estumulazione, traslazione), salvo esecuzione diretta delle stesse da parte delle imprese /agenzie funebri accreditate, a tal fine appositamente autorizzate dall'Ufficio Cimiteriale;
- accessori (cassetina resti/ceneri, cippo per inumazione, targhetta identificativa, sacchetto trasporto cassetina);
- istruttoria pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture collettive, verifiche anagrafiche per ricerca parenti/verifica parentela, estumulazione/esumazione straordinaria, affido/dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);
- deposito salme, resti, ceneri in camera mortuaria;
- trasporto al crematorio su richiesta degli aventi titolo di:
 - cadavere non mineralizzato da esumazione ed estumulazione;
 - resti mortali;
- depositi a garanzia;
- sala del commiato;
- smaltimento rifiuti da operazioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

3. Le tariffe comunali sono rivalutate dall'Amministrazione Comunale tenendo conto del costo dei relativi servizi e dei costi diretti ed indiretti relativi alla edificazione dei manufatti.

4. Il pagamento delle tariffe deve avvenire prima dell'esecuzione delle operazioni.

Art. 7 – Servizi gratuiti – Agevolazioni

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

2. Possono essere erogati gratuitamente i seguenti servizi:

- a) servizio funebre (onoranza funebre, fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel cimitero comunale);
- b) inumazione nel campo di inumazione nel cimitero comunale;
- c) concessione terreno campo inumazione per anni 10;
- d) tumulazione in tombe private già assegnate al defunto;
- e) cremazione (se richiesta ed autorizzata);
- f) versamento delle ceneri nel cinerario comune derivanti della cremazione del defunto;
- g) deposito dei resti mortali nell'ossario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.

3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a) l'indigenza del defunto e/o della famiglia (parenti e/o affini entro il terzo grado) accertata dal segretariato sociale sulla base del regolamento per l'accesso ai servizi sociali.

Lo stato di indigenza, ai fini della eventuale assunzione a carico dell'Ente delle spese per il servizio funebre, ed adempimenti connessi, è dichiarato dal Responsabile Settore servizi al cittadino sulla base delle informazioni assunte dai Segretariato Sociale.

4. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo per un massimo di 14 rate mensili di pari importo, calcolate a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o della autorizzazione alla effettuazione di operazioni cimiteriali specifiche dei servizi cimiteriali e tariffe per la concessione dei loculi.

5. Per "familiari" ai fini dell'applicazione del comma 3, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono il coniuge, i parenti individuati secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'art. 77 del codice civile si indica come limite di parentela i

parenti fino al 3° grado compreso.

6. Si consentono dilazioni per un massimo di n.14 rate mensili.

Art. 8 – Gestione e vigilanza

1. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari, laddove prevista per legge e richiesta.

2. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento.

3. Il Comune, mediante l'ufficio di polizia municipale, vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, eventuali lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza, come sancito all'art. 35 comma 7) della citata LR 41/2012;

4. I soggetti esercenti l'attività funebre, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.

5. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, l'ingresso nell'interno degli uffici, strutture comunali, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate. E' fatto salvo il loro intervento e presenza per l'espletamento delle pratiche amministrative di competenza o in quanto tenuti per legge.

6. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

7. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 9 – Adempimenti conseguenti al decesso.

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile anche in riferimento all'art. 8 della L.R. 41/12 e alla vigente normativa in materia.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali, avvalendosi per tali competenze dell'Ufficio di stato civile.

Art. 10 – Periodo e depositi di osservazione.

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanato prassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, non prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8, 9 e 10 del DPR 285/90.

2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, o in luoghi comunque inidonei per lo svolgimento del periodo di osservazione o quando sia richiesta l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o all'obitorio comunale, se esistente, ed il relativo deposito è gratuito. Il trasporto si intende a titolo oneroso, ed è a carico dei familiari.

La gestione delle strutture sanitarie di ricovero, pubbliche o accreditate, e l'obitorio comunale, ove esistente, non possono essere date in gestione ad operatori esercenti l'attività funebre.

3. Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del presente articolo, a richiesta di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato (se esistente);
- alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- all'obitorio comunale ove presente;
- all'abitazione propria o dei familiari.

4. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso l'obitorio comunale esso è a titolo oneroso.

5. La vestizione della salma è eseguita dal soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie.

6. Per nucleo familiare si intende quello come indicato dalla LR 41/12 all'art.10 c. 6.

Art. 11 – Trattamenti sul cadavere.

1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 41/2012 per la disciplina dei seguenti argomenti:

- prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (art. 12);
- cadaveri a disposizione della scienza (art. 12);
- imbalsamazione e tanatoprassi (artt. 14 e 15).

Art. 12 – Attività funebre.

1. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione dell'ufficio Commercio del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre.

2. Sarà istituito, dall'ufficio commercio comunale, un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Per l'iscrizione a detto registro i soggetti interessati dovranno procedere secondo le disposizioni dell'art. 35 commi 2, 3 e 4 della L.r. 41/2012.

3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Abruzzo, che intendono esercitare la propria attività nel comune di Loreto Aprutino, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché la Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli.

4. I soggetti non autorizzati nella Regione Abruzzo, dovranno far pervenire la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di controllo, entro e non oltre 48 ore dallo svolgimento della attività per la quale è stata richiesta autorizzazione.

5. La mancata trasmissione comporterà l'immediata segnalazione per inadempimento alla sede competente e l'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 60 del presente Regolamento.

6. Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

7. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre aventi la sede nel territorio comunale, autorizzati dall'ufficio Commercio del Comune di Loreto Aprutino, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione:

a) Il servizio obbligatorio di attività a carico dell'Ente di cui all'art. 7 comma 2 lettere da a) a g) nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o comunque per intervento della Autorità giudiziaria.

8. Qualora sul territorio comunale sia disponibile un solo soggetto esercente l'attività funebre questi dovrà effettuare i servizi descritti ai suddetti punti a) e b).

9. I corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 6 comma 2) da lett. a) a g) saranno stabiliti dalla Giunta comunale e saranno disciplinate in apposite convenzioni con le imprese funebri locali. Il Comune di Loreto Aprutino si impegna a stipulare con le Imprese esercenti l'attività presenti sul territorio comunale, che espressamente aderiscano, una apposita convenzione.

10. Il Comune provvederà ad assegnare i servizi di cui all'art. 7 comma 2) da lett. a) a g), nei modi previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, dei lavori, servizi e forniture in economia, in vigore.

11. Le Imprese esercenti l'attività funebre, hanno l'obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dalla LR 41/12 e dal presente regolamento, entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 13 - Feretro e Trasporto funebre.

1. La chiusura del feretro può essere effettuata dopo la formazione dell'atto di morte ed il rilascio della autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.

In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto o nelle sue immediate conseguenze. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.

2. Il verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 nonché delle indicazioni della Legge Regionale dell'Abruzzo n. 41 del 31/08/2012.

3. All'atto della chiusura della salma nel feretro, la verifica dell'identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestarne la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto e dagli addetti alla chiusura, i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e s.m.i.

4. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al trasporto in triplice originale, apponendo copia del sigillo di cui al punto 3, una per il Comune di destinazione, una per il Comune che autorizza il trasporto e una per l'Impresa che effettua il trasporto, secondo il modello stilato dal servizio di polizia mortuaria del Comune.

5. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione.

Il responsabile del servizio cimiteriale, o suo delegato, ricevente rilascia una ricevuta che attesta l'arrivo del feretro. Copia di tale ricevuta è trasmessa, a cura dello stesso responsabile, al Comune di provenienza del defunto.

6. Il responsabile del servizio cimiteriale, o suo delegato, del cimitero o del crematorio di destinazione verifica l'integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell'incaricato del trasporto; inoltre, controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell'Impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro.

7. In merito ai defunti a seguito di malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applica quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.

8. Il soggetto autorizzato e/o l'addetto al trasporto deve consegnare la salma al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ovvero ad un suo delegato incaricato di riceverla.

Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, e secondo le modalità di cui all'art. 16 c. 6 della LR 41/12.

9. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque dall'uno all'altro di detti luoghi.

10. E' competenza del Sindaco, salvo delega, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, in accordo con il locale Comando di Polizia Municipale, avendo particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità per veicoli interessati ai trasporti;

11. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.

12. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:

- su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
- su disposizione dell'autorità giudiziaria.

13. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con un adeguato numero di operatori funebri o necrofori, nel rispetto di norme di sicurezza sul lavoro e decoro. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

14. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:

- a) per il trasporto di salma - Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
- b) per il trasporto di cadavere:
 - apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 - consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.

Sono altresì compresi gli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla compilazione di moduli, domande, pagamento diritti ecc.

Art. 14 - Mezzi di trasporto.

1. Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa (art. 21 – L.R. 41/2012), salvo disposizioni diverse del Sindaco, con apposita Ordinanza, ove si tratti di speciali onoranze. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.

Art. 15 - Servizio funebre.

1. Il Servizio funebre è a carico dei privati. Il Comune assolve il servizio funebre - comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, cofano di fiori, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso - che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura, solo nei

casi di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo e di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, secondo quanto precisato al precedente articolo 7 comma 3.

2. Nel caso di disinteresse da parte di familiari e/o aventi titolo si dovranno ricercare eventuali parenti fino al 3° grado per procedere, nelle forme di legge, al recupero degli oneri sostenuti per il servizio funebre e per le spese di sepoltura.

3. Il Comandante di Polizia Municipale, in ottemperanza di ordinanza sindacale, stabilisce gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabilite, sentiti i relativi ministri di culto. E' piena ed assoluta responsabilità dei soggetti esercenti l'attività funebre incaricati del trasporto, vigilare sul feretro anche nelle soste, di qualsiasi durata e localizzazione.

4. Il feretro può sostare in Chiesa o nei Templi o nelle Sale per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve.

5. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del Comandante di Polizia Municipale in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

6. La richiesta di fissare il giorno e l'ora del trasporto può essere esercitata dagli aventi diritto o da persone da essi delegate. Gli stessi possono richiedere, al momento di fissare il trasporto, all'Ufficio di Polizia Municipale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.

7. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.

8. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza della operazione esigono.

Art. 16 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione.

1. Quando non ostino disposizioni di legge, si procede ai sensi dell'art. 16 c. 4 della LR 41/12.

2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto, fermo restando le condizioni previste dal citato art. 16.

Art. 17 – Ingresso feretri da altri Comuni.

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.

2. Per evitare l'arrivo dei feretri da altri Comuni nell'orario di chiusura dei cimiteri, gli arrivi stessi dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

Art. 18 - Caratteristiche delle casse funebri.

1. Le caratteristiche delle casse e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura.

2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.

3. Tutte le casse devono essere dotate di piedini applicati che devono essere di almeno cm. 5 di altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25 e facilmente amovibili.

4. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.

Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa, può essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica

Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore, con allegate le dichiarazioni del produttore di cui al punto precedente e l'autorizzazione ministeriale all'uso.

Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.

Art. 19 – Sala del Commiato.

1. L'utilizzo della Sala del Commiato comunale, ove esistente, è regolato con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale. L'utilizzo della Sala è sottoposta al pagamento della relativa tariffa.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 36 della L.R. 41/12.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

Art. 20 – Ammissione nei cimiteri.

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i soggetti individuati nell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 e dall'art.23 della L.R.41/2012:
 - a) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
 - c) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - d) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - e) I prodotti del concepimento ed i prodotti abortivi.

Art. 21 – Reparti speciali.

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento di:
 - appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
 - vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
 - vittime di pubblica calamità.
2. In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali, previa stipulazione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro.
3. Qualora il concessionario ne faccia richiesta, l'amministrazione potrà anche concedere spazi aventi durata, da concordarsi, mai superiore ai novantanove anni, destinati alla realizzazione di cripte/ossari/cinerari.
4. Le spese connesse alle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, gli oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo stipula di apposite e diverse convenzioni, di norma sono poste in carico alle comunità o ai soggetti richiedenti.
5. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.
6. Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria mediante concessione in uso quindicennale, sempre rinnovabile, secondo le disposizioni Legislative vigenti.
7. E' necessario il parere della Comunità Musulmana prima di procedere alla sepoltura. Dovranno essere in ogni caso rispettate le condizioni di cui al punto 8 c. 3 della Circolare Min. Sanità 31/07/1998 n. 10.
8. Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione ebraica, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria mediante concessione in uso quindicennale, sempre rinnovabile, secondo le disposizioni Legislative vigenti.
9. In assenza degli eredi del concessionario sarà legittimata ad agire la Comunità israelitica locale o quella competente per territorio (Comunità israelitica regionale o nazionale).
10. E' necessario il parere della Comunità Israelitica prima di procedere alla sepoltura.
11. Per altre professioni religiose si potrà operare per analogia o con ulteriori precise indicazioni e/o prescrizioni da emanarsi dal Sindaco, con apposita Ordinanza.
12. I pareri delle Comunità possono essere acquisiti anche in unica autorizzazione espressa in sede di prima applicazione del presente regolamento.

Art. 22 - Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri.

1. Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.
2. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa

di legno e zinco.

3. E' prevista l'istituzione di apposito registro indicante la particolare inumazione, al quale allegare i verbali redatti appositamente.

Art. 23 – Tipi di sepoltura.

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi.

2. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione.

3. Tipi di sepoltura:

- a. inumazione in campo comune, riservata ai soli residenti e persone decedute nel territorio comunale, per anni 10;
- b. reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario;
- c. esumazione;
- d. tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento, in tombe interrato, in cappelle gentilizie, edicole funebri, ecc;
- e. estumulazione;
- f. tumulazione in ossari/cinerari (cellette) per resti mortali e ceneri;
- g. conferimento in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- h. traslazione di feretro, cassetta ossario o urna cineraria.

4. L'ufficio Cimiteriale esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione, stabilisce altresì i turni di rotazione dei campi di inumazione, dandone pubblicità per almeno 45 giorni precedenti quelli delle operazioni, mediante affissione di avvisi nei cimiteri comunali, pubblicazione avviso presso l'Albo Pretorio, apponendo comunicazione sulle tombe interessate e/o negli spazi pubblici consentiti situati all'interno del cimitero; in considerazione della sovente difficoltà di rintracciare i diretti interessati, l'Ente non è obbligato alla comunicazione "ad personam".

5. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri, dell'obitorio, se esistente.

6. La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi ed attività e gli importi delle tariffe.

7. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire la gestione dei Servizi, in ambito necroscopico e cimiteriale, o direttamente, tramite struttura interna, o ricorrendo a ditte esterne, tramite affidamento del Servizio, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di Servizi pubblici locali, a Ditte in possesso di idonei requisiti, in particolare quelli di cui all'All. XVII del D.Lgs 81/08, nonché di addetto idoneo allo svolgimento di attività necroscopica, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 – comma 3 della L.R. 41/2012.

Art. 24 – Assegnazione dei loculi.

1. L'assegnazione dei loculi può essere effettuata:

a) in presenza di defunto secondo insindacabile scelta dell'Ente;

b) a persone in vita, a seguito di specifici avvisi pubblici finalizzati alla concessione preventiva, ed in tal caso l'assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale nell'AVVISO PUBBLICO.

Art. 25 – Cremazione.(Capo IV L.R.41/2012)

1. La cremazione viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione. La cremazione non può effettuarsi prima che siano trascorse 24 ore dal decesso. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di resti di cadaveri che sono portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Azienda A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tale eccezionale circostanza.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che informa il Comune di ultima residenza del defunto. In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.

3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deceduto nel Comune di Loreto Aprutino può essere accordata in presenza alternativamente:

a) di una disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari.

4. In mancanza dei documenti di cui al comma precedente o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto, è possibile produrre, all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo - individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi - che attesti la conoscenza della volontà, espressa in vita dal defunto, di voler essere cremato.

La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi, immediatamente, inoltra il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

In caso contrario, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto è tenuto ad informare l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione.

5. In presenza di defunto minore di età, di nato morto o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato Civile da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.

6. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato, in forma libera, del medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

7. In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

Art. 26 - Portatori di protesi

1. I cadaveri portatori di pace-maker, protesi elettro alimentate o altro dispositivo elettromedicale, destinati alla cremazione, dovranno essere sottoposti all'espanto e rimozione dei dispositivi da personale professionalmente abilitato, prima della chiusura del feretro, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

2. L'inosservanza del presente articolo comporta responsabilità in solido dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Art. 27 - Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri

1. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria la cui capienza, ai sensi del D.P.R. 285/90, art. 80 comma 4, è fissata nella misura minima di 4 litri, avente altresì le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.

2. Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale n. 41/2012, le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:

- tumulate;
- inumate;
- affidate al coniuge o ad un familiare;
- disperse.

3. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:

- dal Comune... in cui è avvenuto il decesso;
- dal Comune ...che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
- dal Comune ... ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.

4. L'affidamento dell'urna cineraria è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parente ed affine secondo gli artt. 74 e seguenti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

5. La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza

dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

6. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche con strumenti informatici, con l'indicazione:

a) per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;

- dei dati identificativi del defunto;

b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

c) per i recessi dall'affidamento:

- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

7. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla Legge 130/2001 art. 3, e dalla L.R. 41/2012 art. 34 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 3 comma 7 della L. R. 41/12. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà in primis secondo le indicazioni del familiare più stretto o, in caso di mancanza, di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.

8. La dispersione delle ceneri potrà essere autorizzata, oltre che nel cinerario comune, anche nelle aree private presenti nel territorio comunale previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001. Per area privata si intende uno spazio delimitato di terreno, con esclusione di canali, fossi, fontanili e sorgenti d'acqua in genere; ovvero in altri luoghi esplicitamente previsti dalla legislazione vigente all'epoca del decesso.

9. L'incaricato della dispersione deve produrre, al termine delle operazioni, apposita dichiarazione scritta di regolare spandimento.

10. L'ufficio Cimiteriale comunale è incaricato della tenuta e relativo aggiornamento del Registro delle Cremazioni, come sancito all'art. 32 della citata LR 41/2012.

Art. 28 – Esumazioni ed estumulazioni.

1. Le esumazioni ordinarie sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/1990, dalla Circolare Ministero della Sanità N. 10/1998 e dall'art. 26 della legge regionale n°41/2012. Si effettuano, una volta decorso il termine di inumazione di cui all'art. 26 comma 1 della LR 41/12 (10 anni), secondo una precisa programmazione stabilita dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile dei servizi cimiteriali, sentito l'ufficiale sanitario della Asl competente, accerti che la mineralizzazione dei resti è incompleta, è possibile:

a) il mantenimento nella fossa originaria;

b) la inumazione in apposito reparto del cimitero;

c) la cremazione.

2. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di inumazione in apposito reparto del cimitero, i resti ed il terreno circostante, il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione. In questa ipotesi, il periodo di nuova inumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente i mesi di luglio e agosto. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.

3. Le estumulazioni ordinarie dovranno essere effettuate alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture individuali (loculi, cellette ossario/cinerario, tombe e cappelle gentilizie)

4. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 45 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, apponendo comunicazione sulle tombe interessate, e/o negli spazi pubblici consentiti situati all'interno del cimitero. In considerazione della sovente difficoltà di rintracciare i diretti interessati, l'Ente non è tenuto alla comunicazione "ad personam".

5. L'ufficio Cimiteriale comunicherà il piano annuale dei turni di rotazione alla ASL competente per territorio. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

6 Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

7. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rinvenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassetta contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti

saranno smaltiti quali rifiuti. Gli oggetti di valore rinvenuti se non richiesti dai familiari saranno acquisiti al patrimonio comunale e immessi in un apposito capitolo di spesa destinato ad opere di beneficenza.

8. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

9. Le date in cui verranno effettuate le operazioni di esumazione ed estumulazione verranno stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, sia nel caso di intervento dell'Ente che su istanza degli aventi titolo o loro delegati.

10. l'Impresa di Pompe Funebri incaricata dai Soggetti Privati richiedenti le operazioni di cui al presente articolo, sono tenute:

- a fornire le attrezzature necessarie (urne cinerarie, cassette ossari, ecc.);
- a prestare assistenza tecnica al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale;
- a depositare i rifiuti conseguenti le suddette operazioni (zinco, legno, stoffa ecc.) negli appositi contenitori forniti dal Comune .

Art. 29 - Le esumazioni/estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie disposte dall'attività giudiziaria saranno operate in conformità dell'art. 27 c. 1 della LR 41/12. Le esumazioni e le estumulazioni potranno essere effettuate prima della scadenza dei termini di cui all'articolo precedente, su richiesta di erede/i diretto/i del defunto, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:

- per successiva tumulazione o inumazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
- per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
- per cremazione e successivo affidamento/dispersione ceneri;
- per ristrutturazione di tomba di famiglia.

7. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre.

9. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale osserverà le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie, disponendo se del caso l'uso di una contro-cassa in zinco.

10. In caso di estumulazioni straordinarie che riguardino una sepoltura superiore a 20 anni, e siano orientate al recupero o riutilizzo del loculo, dovrà essere esaminato il cadavere contenuto nella cassa, e se questo non è completamente mineralizzato, si procederà alla sua inumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, per 5 anni.

11. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.

12. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto specifica tipologia di sepoltura.

TITOLO IV - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE -

Art. 30 – Concessione diritto d'uso di manufatti - Sepolture private -

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali, quali loculi ed ossari. Le concessioni dei loculi hanno una durata non superiore a 50 (cinquanta) anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione; le concessioni in uso degli ossari hanno una durata non superiore a novantanove anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione. Nel caso di Concessioni preventive e quindi antecedente la data della effettiva sepoltura, qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima del compimento dei 30 anni minimi di sepoltura, è possibile prorogare almeno per gli anni necessari al compimento dei 30 anni minimi di sepoltura, senza costi aggiuntivi. Nel caso di concessioni preventive qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima della sepoltura, è possibile richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori 30 anni, senza costi aggiuntivi.

3. I manufatti sono assegnati, a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, per le persone fisiche secondo le seguenti priorità:

- a) a coloro che risultino nati e residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta;
- b) a coloro che risultino residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta, con priorità all'anzianità di residenza
- c) a coloro che abbiano avuto la residenza nel Comune di Loreto Aprutino, anche per brevi periodi;
- d) a coloro che risultano nati a Loreto Aprutino ancorché non più residenti a Loreto Aprutino al momento della stipula del contratto di concessione;
- e) a coloro che non rientrano in nessuna delle precedenti fattispecie.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano

a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n° 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali; è demandato al servizio cimiteriale l'aggiornamento delle scadenze delle Concessioni, ivi compresa l'anagrafica dei defunti.

7. L'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata della concessione;
- c) la o le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (cappella gentilizia o tomba interrata), sarà cura del concessionario o suoi aventi diritto, comunicare di volta in volta il nominativo dei defunti tumulati/accogliabili nella sepoltura;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell'ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere e salva la titolarità di analoga concessione pervenuta in linea ascendente.

9. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata stipula per rinuncia.

10. Per la concessione di manufatti cimiteriali costruiti dall'Amministrazione Comunale, dopo l'approvazione del progetto tecnico, il responsabile può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni cimiteriali. Successivamente, il responsabile predispone un piano di richiesta della somma rimanente fino al raggiungimento del 90% di quella dovuta. Il saldo sarà versato all'atto della stipula della concessione.

11. I sistemi di assegnazione di aree sono decisi dalla Giunta comunale.

Art. 31 –Diritto d'uso di aree per famiglie e collettività.

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale e della normativa inerente l'edilizia cimiteriale. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, per la edificazione di fosse vergini o cappelle gentilizie, ossari privati, per un tempo massimo di anni 75 (settantacinque).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- l'identificazione, il numero dei posti;
- la durata;
- il concessionario o più concessionari ;
- i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
- gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
- le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

3. Le aree sono assegnate, a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, per le persone fisiche secondo le seguenti priorità:

- a) a coloro che risultino nati e residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta;
- b) a coloro che risultino residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta, con priorità all'anzianità di residenza
- c) a coloro che abbiano avuto la residenza nel Comune di Loreto Aprutino, anche per brevi periodi;
- d) a coloro che risultano nati a Loreto Aprutino ancorché non più residenti a Loreto Aprutino al momento della stipula del contratto di concessione;
- e) a coloro che non rientrano in nessuna delle precedenti fattispecie.

Mentre per le associazioni saranno prioritariamente assegnate a quelle aventi sede nel territorio comunale.

4. Le aree, non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia, salva la titolarità di analoga concessione pervenuta in linea ascendente.

5 Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di protocollo dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di

assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d'ufficio.

6. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla realizzazioni di sepolcri di natura familiare per la sepoltura:

- del cadavere,
- delle ossa,
- degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
- delle parti anatomiche riconoscibili,
- dei prodotti abortivi o del concepimento,
- dei nati morti o dei feti,
- delle ceneri del concessionario/i.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto di proprietà del Comune ed è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del manufatto, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

8. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.

9. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del manufatto all'atto dell'ottenimento della concessione.

10. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare attuale della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare all'ufficio cimiteriale.

11. Il concessionario può permettere la sepoltura a persone legate a lui da vincoli di convivenza. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 10° comma, previo pagamento dei diritti cimiteriali.

12. Il concessionario può permettere, altresì, la sepoltura al benemerito, cioè colui che attraverso una azione specifica o con comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto di sepoltura. La sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare attuale della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare all'ufficio cimiteriale.

13. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

14. A parziale deroga di quanto stabilito nel precedente comma 13, nel comma 7 dell'art.32 e nel comma 2 dell'art.33 del presente regolamento, ai soli fini di garantire il decoro del cimitero comunale e di recuperare manufatti avviati e mai completati, il concessionario potrà chiedere, ancora prima che il Comune avvii la procedura di decadenza e revoca della concessione ai sensi dell'art.33, previa dimostrazione dell'impossibilità di ultimare il manufatto, di trasferire la concessione a terzo interessato che subentrerà negli obblighi a suo tempo assunti dal dante causa nei confronti del Comune e sollevando altresì il Comune stesso da ogni pretesa a qualsiasi titolo sorta fra il cedente ed il cessionario.

15. Qualora vi siano più concessionari, questi possono regolare le rispettive quote di utilizzo anche successivamente alla stipulazione della concessione, con atto scritto autenticato. Tale atto produce effetti nei confronti del Comune solo se comunicato per iscritto all'Ufficio Cimiteriale.

16 I titolari del diritto ad essere seppelliti nel sepolcro familiare possono rinunziarvi con atto scritto. Ciò determina accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura. La rinuncia ha effetti nei confronti del Comune solo se comunicata per iscritto all'Ufficio Cimiteriale.

17. La concessione non può essere oggetto di trasmissione ereditaria. Al decesso del concessionario i familiari divengono solo titolari degli obblighi nascenti dalla concessione ma non assumono la posizione del concessionario. Tuttavia su espressa richiesta, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi, dopo averne dato comunicazione all'Amministrazione comunale entro 8 mesi dalla data di decesso, possono richiedere contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore e designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, con procedura denominata "volturazione dei diritti relativi alla sepoltura"; la priorità è a favore degli eredi diretti. Tale procedura non determina modifiche al termine di scadenza della Concessione.

18. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

19. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare in possesso del manufatto o dell'area procedendo alla estumulazione ordinaria e raccolta resti.

20. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla

sepoltura:

- del cadavere,
- delle ossa,
- degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
- delle parti anatomiche riconoscibili,
- dei prodotti abortivi o del concepimento,
- dei nati morti o dei feti,
- delle ceneri;

di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.

21. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.

22. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.

23. Le concessioni delle sepolture collettive sono a tempo determinato e la loro durata è di anni settantacinque per le aree destinate a collettività.

24. Con la concessione il Comune conferisce alle persone fisiche, associazione od enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile per atto inter vivos o mortis causa, o comunque cedibile. Ogni atto contrario è improduttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

25. Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura, conferimento in ossario/cinerario comune.

26. Eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

27. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente, tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

28. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al rilascio di proprio collaudo e l'ufficio cimiteriale ad avvenuta comunicazione di conformità a svincolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo.

29. In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, con esclusione però dei benemeriti, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il responsabile del servizio, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo.

Art. 32 – Concessioni

1. Le concessioni decorrono dalla data di stipulazione del contratto. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto ad substantiam contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

2. Le concessioni collegate ad una concessione già esistente hanno validità pari alla residua durata della concessione principale.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

4. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili tuttavia restano ferme le concessioni in uso perpetuo già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. E' fatta tuttavia salva la possibilità di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla ultima tumulazione o inumazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

5. A far data dall'approvazione del presente Regolamento si procederà alla verifica delle concessioni aventi ad oggetto i loculi comunali, nello specifico saranno individuate le sepolture nelle quali sono collocati defunti da oltre 30 anni. Nei casi in cui non si rintracciano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari (art. 31, comma 18), si procederà con le estumulazioni ordinarie e raccolta resti ed i loculi così liberati, torneranno nella piena disponibilità

dell'Ente.

6. Alla data della scadenza delle concessioni di loculi o ossari costruiti dal comune il Concessionario ha diritto ad una proroga pari al tempo occorrente affinché l'ultima tumulazione raggiunga il tempo minimo di 30 anni per effettuare la estumulazione.

7. La concessione in uso delle sepolture e delle aree non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento previo rimborso.

Art. 33 - Decadenza – Revoca.

1. La concessione decade per:

a) mancato completamento dei lavori di realizzazione dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni cinque dal rilascio della concessione, salvo proroga per documentate motivazioni non dipendenti dalla mera volontà del Concessionario, autorizzata dall'ufficio tecnico comunale; per completamento dei lavori si intende che il manufatto sia dichiarato agibile dal competente ufficio tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente;

b) mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, entro due anni dalla stipula del contratto di concessione;

c) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono e non si rintracciano le persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari;

e) mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;

f) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni del Dirigente del Settore;

g) difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;

h) sepoltura di non aventi titolo, come individuati al precedente articolo 30, comma 7 lettera d);

i) rinuncia espressa del concessionario di posto non occupato o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;

l) trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorché non ne venga preventivamente richiesto il riutilizzo per il periodo residuo della concessione.

2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione dei feretri, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune. La sepoltura così liberata (tomba interrata o cappella gentilizia, loculo, ecc.), compreso l'eventuale monumento verrà acquisita al Patrimonio dell'Ente e concessa a terzi, previa Bando Pubblico di assegnazione o in alternativa, nel caso di loculi, trattenuta nella disponibilità dell'Ente quale dotazione di riserva.

3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso, agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione, di altra sepoltura o di altra area nell'ambito dello stesso cimitero; se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 90, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato, la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Art. 34 – Rinuncia al diritto di sepoltura.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculi, nicchie ossario o urne cinerarie.

2. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto (richiedente e persona cui è destinata la concessione ove i due soggetti non siano coincidenti) e non è soggetta a vincoli o condizioni; verrà rimborsata una somma pari al 65% del solo importo del diritto di concessione rivalutato in base alle tabelle Istat alla data della rinuncia, comprese delle spese per l'eventuale traslazione del feretro, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune e con esclusione delle spese contrattuali e di ogni altro diritto.

3. I loculi, nicchie ossario ed urne cinerarie retrocessi potranno essere assegnati ad altri richiedenti.

4. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza di cui al precedente art. 33, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciatari, ove effettuato il pagamento, il rimborso di una somma pari al 65% del solo importo del diritto della concessione rivalutato in base alle tabelle Istat alla data della rinuncia, compreso dell'importo pari al deposito cauzionale e agli altri diritti, con esclusione delle spese contrattuali.

5. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

6. Il Comune ha la facoltà di accettare anche la rinuncia alla concessione di aree sulle quali siano stati edificati manufatti, salvo i casi di decadenza di cui al precedente articolo 33.

7. In tali casi, oltre al rimborso di cui al comma 4, spetterà al concessionario o agli aventi diritto, rinunciatarî, un indennizzo per le opere costruite, su valutazione dei tecnici dell'ufficio preposto, tenuto conto dello stato delle opere ed in base al costo di costruzione delle opere da determinarsi tramite computo metrico analitico applicando i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale vigente al momento della realizzazione ridotti del 35% o in mancanza da opportuna analisi prezzi riferita all'epoca di costruzione ridotta anch'essa del 35%, rivalutato in base alle tabelle Istat vigenti alla data della rinuncia.

8. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 35 – Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono per:

- a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo di cui all'art. 30, comma 2;
- b) soppressione del cimitero;
- c) revoca della concessione;
- d) trascorsi trenta anni dalla morte dell'ultimo defunto ed eseguite le operazioni di esumazione/estumulazione di cui all'art. 28.

Art. 36 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali.

1. Il concessionario o gli aventi titolo, possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° grado del defunto o del concessionario, dei soggetti di cui all'art. 31 commi 11 e 12 (benemerito), negli spazi tumulativi individuali liberati a seguito di:

- a) trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
- b) estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.

2. La rioccupazione degli spazi tumulativi individuali è consentita per il periodo residuo della concessione originaria.

3. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso dello spazio tumulativo individuale rioccupato è pari ad almeno trenta anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato.

Art. 37 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate.

1. Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca e decadenza delle concessioni, le salme, i resti o le ceneri in esse contenute saranno collocati, a spese degli aventi titolo (concessionari o aventi diritto all'uso), nelle rispettive destinazioni (campi, ossari e cinerari comuni).

2. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, il collocamento delle salme, resti o ceneri nell'ossario, campo comune e cinerario comune avverrà a cura e spese del Comune.

Art. 38 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico.

1. Le sepolture collettive dichiarate dal Comune di pregio artistico o storico e che vengono dichiarate decadute, revocate, rinunciate o estinte, possono essere di nuovo concesse in diritto d'uso. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

Art. 39 – Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del comune.

1. Nel caso di rinuncia, di abbandono o di decadenza di sepolture collettive, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso, senza onere alcuno, delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

TITOLO V – LAVORI NEI CIMITERI –

Art. 40 – Manutenzione delle sepolture.

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune intendesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali sono a carico del Comune mentre spettano al concessionario quelli riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.

3. Nelle sepolture private gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario o dei concessionari in solido e devono essere autorizzati dal Comune.

4. In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, gli interventi, previa diffida ai concessionari, sono eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni. Il Comune rientrerà quindi in possesso

dell'area o del manufatto, provvedendo autonomamente alla rimozione dei feretri per inumarli nel campo comune o per cremarli e poi disperderli nel cinerario comune.

Art. 41 - Cippi, lapidi e finiture in genere.

1. Ogni sepoltura individuale deve essere contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale resistente, inoltre l'Ufficio Cimiteriale disporrà per ciascuna sepoltura, idoneo strumento (codice a barre, o simile) da collocare sulla sepoltura stessa e consegnare agli utenti; detto codice univoco sarà inoltre archiviato con sistemi informatici avanzati e costituirà l'interfaccia utente-amministrazione, come sancito all'art. 24 comma 2) della citata L.R. 41/2012.
2. Con modalità durature e non facilmente alterabili, devono essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
3. L'Ufficio Cimiteriale autorizzerà le singole pose in opera dei cippi funerari, perseguendo un criterio di omogeneità, nei limiti consentiti dallo stato di fatto.
4. Le lapidi per il campo di inumazione sono a carico dei famigliari.
5. La lavorazione delle lapidi, a carico del concessionario, dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) le scritte dovranno essere intarsiate o a rilievo "bronzate";
 - b) gli arredi consentiti (porta lampada e vaso portafiori) saranno in ceramica di colore bianco o bronzato a seconda della caratteristica della scritta;
 - c) non è consentita l'apposizione di altri arredi sulle lapidi in quanto ritenuti elementi di intralcio e/o pericolosità per la pubblica e privata incolumità;
 - d) le foto potranno avere una dimensione massima di cm. 10x15, rettangolari o ovali;
 - e) le pergamene potranno avere una dimensione massima di cm. 15x20;
 - f) non è consentita l'unione di due loculi adiacenti, con nessun materiale.
6. Al termine del periodo di 10 anni l'Ente disporrà la rimozione di ogni lapide/monumento esistente sull'area, a cura e spese dell'avente diritto.
7. Non è consentito il posizionamento di coprifossa.
8. E' consentita, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio cimiteriale, la sistemazione dell'area, delle dimensioni massime di cm 80x180, con materiali permeabili agli agenti atmosferici.
9. Per quanto riguarda i nuovi loculi, le lastre di marmo saranno fornite direttamente dal Comune; esclusi dalla tariffa di concessione, le scritte, i portafoto, i portafiori ed i portalampe.
10. La non corrispondenza alle prescrizioni indicate nei punti da a) a f) del precedente comma 5, nonché al comma 8, comporterà la rimozione degli elementi non consentiti da parte del personale di custodia (se possibile) previa contestazione scritta al concessionario, affidando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni, per la rimozione in proprio. La contestazione potrà avvenire anche mediante avviso affisso sulla lapide interessata dal provvedimento.

Art. 42 - Inumazioni in campo comune.

1. Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, salvo proroga formale concessa dall'Amministrazione Comunale, un'unica volta, per ulteriori anni dieci, previo pagamento della corrispondente tariffa.
2. Nelle more della bonifica adeguata di ciascun campo e della ridefinizione dei riquadri, l'utilizzazione della fossa avverrà comunque secondo le indicazioni del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; ogni riquadro dovrà essere distanziato dall'altro di ml. 0,50.
3. Le dimensioni di ciascuna area, all'interno dei riquadri, sono stabilite in cm. 130 x 220, ed all'interno di essa il feretro occuperà una superficie di cm. 80 x 220, centrale rispetto all'area stessa, leggermente in rilievo.
4. Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Art. 43 - Fosse di inumazione.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 44 - Feretri per inumazione.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

Art. 45 - Cassetine resti ossei/ceneri.

1. E' obbligatorio l'uso di cassette di zinco per il deposito dei resti per ossa.
2. Su richiesta degli aventi titolo le ossa vengono deposte prima in una cassetta ossario a spese e cura dei richiedenti e collocate in ossari comunali o in sepolture private.
3. In assenza di istanza da parte degli aventi titolo i resti ossei saranno collocati nell'ossario comune.

Art. 46 - Sepolture private.

1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica autorizza la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro delle sepolture, nel rispetto delle norme tecniche, delle leggi vigenti e del presente Regolamento, nonché le varianti ai progetti già approvati. A tale scopo, il concessionario dovrà munirsi di specifico Provvedimento Abilitativo, da richiedere al Responsabile del Servizio Cimiteriale, che darà titolo all'accesso del Cimitero per l'esecuzione delle dette opere.
 2. All'ultimazione dei lavori di costruzione delle cappelle gentilizie, delle edicole funebri e delle tombe interrate l'Ufficio Urbanistica verificherà la rispondenza dell'opera realizzata ai contenuti del progetto allegato al titolo edilizio.
 3. In caso di accertata difformità al progetto medesimo comportante violazione delle Leggi ovvero dei parametri obbligatori del presente regolamento, l'Ufficio Urbanistica avvierà il procedimento sanzionatorio a norma del DPR 380/2001 e s.m.i.
 4. Entro 6 mesi decorrenti dalla data di tumulazione, sulle lapidi dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
 5. All'interno del cimitero è in genere vietata la lavorazione dei materiali che, pertanto, devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.
- Per particolari e giustificati motivi il Responsabile del Servizio Urbanistica potrà autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

Art. 47 – Oggetti, fiori e piante ornamentali.

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe, ad esclusione nel campo di inumazione, fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, contenuti in altezza a mt. 1 (con tolleranza del 5%) e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.
3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
4. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
5. Nei reparti loculi ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.
6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.
7. Sulle tombe del campo inumazione è consentito deporre fiori recisi solo dove è presente il portavaso ad incasso.

Art. 48 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Responsabile Ufficio Cimiteri.
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.

4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi dei commi precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.

5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI -

Art. 49 – Orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.

2. Il Sindaco può disporre chiusure straordinarie in ragioni di attività, interventi che rendano opportuna escludere la presenza di pubblico.

3. Alla luce delle previsioni contenute nell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, è consentito l'ingresso nei cimiteri alle persone accompagnate da cani purché con guinzaglio e con obbligo per i proprietari di munirsi di apposita museruola da applicare in caso di necessità. Ai proprietari degli animali è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni.

Art. 50 – Albo e atti esposti al pubblico.

1. All'ingresso del Cimitero è posto un Albo per l'affissione di tutte le comunicazioni inerenti la polizia del cimitero e l'esecuzione di operazioni cimiteriali. L'affissione all'Albo del Cimitero contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune costituisce notifica agli interessati.

2. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale.

3. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi all'Albo, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche obbligo ai cittadini di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce, inoltre potrà essere fornita all'ufficio Cimiteriale un indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, del/dei concessionario/i al quale l'Amministrazione Comunale invierà tutte le comunicazioni del caso. L'omessa comunicazione di variazione dei dati esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

Art. 51 – Circolazione veicolare e divieti particolari

1. Nei cimiteri si entra e si circola solo a piedi.

2. E' vietata la circolazione di ogni veicolo privato (a motore o non a motore). Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap. E' consentita la circolazione dei mezzi in uso al personale dipendente e/o mezzi di soccorso.

3. Il Responsabile Ufficio Cimiteriale potrà rilasciare l'autorizzazione all'ingresso di mezzi a persone con difficoltà di deambulazione risultante da certificazione di invalidità rilasciata dall'autorità competente. L'ingresso dei mezzi non sarà comunque consentito nei giorni festivi e nell'ottava dei morti.

4. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza.

Art. 52 – Regole comportamentali

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.

In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:

- consumare cibi o bevande, eccetto acqua per sollievo e refrigerio;
- utilizzare qualsiasi strumento, anche mobile, che non rispetti le più elementari norme di sicurezza;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
- sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- l'accattonaggio;
- infastidire il pubblico;
- fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.

2. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio Cimiteriale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 53 – Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi Funebri.

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni.

2. E' tenuto altresì:

- a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
- ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
- a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
- a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
- a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;
- a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.

3. E' obbligo del Comune consegnare al personale in servizio presso il Cimitero comunale adeguato materiale sotto forma di D.P.I. a meno di affidamento del Servizio a Ditta esterna che ne sarà direttamente responsabile; i dipendenti si obbligano al loro utilizzo, cura e conservazione.

4. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

5. E' individuata tra le figure dipendenti del Comune di Loreto Aprutino, la figura professionale di "Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale", che sarà appositamente nominata con separato atto dalla Giunta Comunale, dando atto che, come sancito al comma 7) dell'art. 6 della citata L.R. 41/2012, spetterà all'Ente formare adeguatamente il proprio personale adibito ai Servizi Cimiteriali.

Art. 54 – Imprese ammesse a lavorare nei cimiteri.

1. Le Imprese che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali. Il personale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

3. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano. Per ogni tipologia d'intervento, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Dlgs 81/08 e s.m.

4. Ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.

5. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito a richiesta del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, o suo delegato.

6. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.

7. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

8. Gli impresari sono tenuti a produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la regolarità

contributiva e fiscale; il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica acquisirà telematicamente il D.U.R.C.

Art. 55 – Attività commerciali o pubblicitarie.

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.
2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
3. E' consentita l'apposizione di etichette riportanti la denominazione dell'impresa produttrice del manufatto, purchè di dimensioni non eccedenti cm. 7 x cm. 5.

TITOLO VII – NORME – VARIE E FINALI

Art. 56 – Cautele in caso di contestazioni.

1. La domanda avanzata per ottenere un servizio cimiteriale (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette sacrario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc., s'intende avanzata in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualsiasi azione dovesse conseguire.
3. L'Amministrazione Comunale in caso di vertenze manterrà lo stato di fatto fintantochè non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 57 – Regolazione situazioni pregresse.

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione medesimo.
2. I diritti sorti in pendenza di concessione, atti e Regolamenti precedenti sono salvi.
3. Ogni innovazione, modifica e/o intervento su concessioni e sepolture, ne determinano l'assoggettamento alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Per le eventuali concessioni o sepolture di cui ai commi 1 e 2, sussistenti prima del 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/75 (Regolamento di polizia mortuaria), per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trovano applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
5. Per le eventuali concessioni o sepolture di cui ai commi 1 e 2, sussistenti dal 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/75 (Regolamento di polizia mortuaria) in poi, per le quali non risulti stipulato il relativo atto di concessione, esse sono assoggettate al presente Regolamento. La durata della concessione decorrerà dalla data di protocollo della richiesta di regolarizzazione della concessione stessa.
6. Qualora non vi sia atto di concessione formalmente stipulato ed il soggetto richiedente la concessione risulti deceduto, l'assegnazione e quindi la stipula dell'atto di concessione, avverrà con i soggetti di seguito indicati e nel seguente ordine:
 - coniuge;
 - discendenti;
 - ascendenti.

Art. 58 – Ordinanze del Sindaco.

1. E' fatto salvo nei casi contingibili e urgenti, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dal D.Lgs. 267/2000 in materia di sanità e igiene.

Art. 59 – Entrata in vigore - Abrogazioni precedenti disposizioni e richiamo norme vigenti.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, alla L. 130/2001, alla L.R. n. 41/2012, alla L.R. n.51 del 18/12/2013, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia, al DLgs 81/08 per quanto attiene le Norme sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

Art. 60 – Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applicano le sanzioni di Legge; si richiama integralmente l'articolo 39 della L.R. 41/2012.
2. Le sanzioni saranno determinate dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale nel rispetto dell'art. 39 della L.R. 41/2012 e della Legislazione nazionale.
3. Laddove non individuabile, si procede in regime sanzionatorio applicando le sanzioni previste dall'art. 7 bis della L. 267/2000.

4. La determinazione dell'ammontare della sanzione è stabilita con apposito atto deliberativo della G.C. unitamente alle tariffe previste nel presente regolamento.

5. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 12 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 61 – Variazioni anagrafiche.

1. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto, o recandosi personalmente nell'ufficio Comunale, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

Art. 62 – Disposizioni di incompatibilità.

1. Tutte le norme incompatibili con il presente Regolamento, anche se emanate con Ordinanza sindacale e/o disposizione regolamentare, si intendono automaticamente superate.

2. Eventuali norme regolamentari o legislative sopravvenienti si intendono automaticamente sostitutive delle norme in vigore.